



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUEMI e Fausto Guilherme LONGO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2017

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle conseguenze politiche dell’inchiesta giudiziaria nota come «Mani pulite» e sull’evoluzione del sistema politico italiano negli anni successivi

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge che qui si presenta si impone alla luce delle dichiarazioni rese di recente agli organi di stampa da un noto ex onorevole che fu parte attiva della stagione nota come «tangentopoli». Più precisamente, quest'ultimo in una trasmissione televisiva ha affermato in data 9 settembre 2017: «Ho fatto una politica sulla paura e ne ho pagato le conseguenze. (...) La paura delle manette, la paura del, diciamo così, "sono tutti criminali", la paura che chi non la pensa come me sia un delinquente. Poi alla fine, oggi come oggi, avviandomi verso la terza età, bisogna rispettare anche le idee degli altri. (...) Ho fatto l'inchiesta "mani pulite", e con l'inchiesta mani pulite si è distrutto tutto ciò che era la cosiddetta "Prima Repubblica": il male, e ce n'era tanto con la corruzione, ma anche le idee, perché sono nati i cosiddetti partiti personali».

Tali affermazioni aprono scenari inediti circa gli effetti *latu sensu* «politici», diretti e indiretti, dell'inchiesta «Mani pulite» sul sistema politico italiano dal 1994 in poi.

Il riferimento alla paura quale elemento caratterizzante di quella stagione politica e giudiziaria non può passare inosservato; al contrario, necessita di essere approfondito per capire in che misura i risultati elettorali di quegli anni ne sono stati influenzati.

Ciò che l'ex magistrato lascia intendere, infatti, è che quello della «paura delle manette» fosse diventato un sistema ad uso e consumo della Magistratura, uno strumento di «politica giudiziaria». Con l'odierna iniziativa non si vogliono di certo revocare in dubbio i fatti emersi nell'ambito di quell'inchiesta ma, lette le dichiarazioni dell'ex onorevole, si impone l'esigenza di fare chia-

rezza sul significato delle medesime, poiché l'utilizzo della «paura delle manette» per raggiungere qualsiasi obiettivo è quanto di peggio si possa fare, specie nell'ambito dell'esercizio di funzioni giurisdizionali.

In questo senso, l'idea che l'inchiesta di Mani pulite abbia distrutto, non solo il male della corruzione di quel periodo, ma alcune idee (e ideali) fondativi del nostro Paese, nella sua schiettezza e onestà intellettuale, lascia sconcertati e pone una serie di sinistri interrogativi che esigono una risposta: il «fare politica sulla paura delle manette» avrebbe riguardato l'ex onorevole, oltretutto nella sua attività di magistrato, anche in un momento successivo, durante la carriera in Parlamento? E perché un magistrato del Repubblica italiana, che nell'espletamento di quelle funzioni era soggetto solo alla legge (articolo 101, comma 2, della Costituzione) e ad essa era tenuto a rispondere, parla di politica e di consenso in relazione a quegli anni? Ancora: il sistema della «paura delle manette» ha riguardato anche altri suoi colleghi magistrati coinvolti nell'inchiesta «mani pulite»? Infine: in che misura questo concetto della paura ha influito, direttamente o indirettamente, sull'intera stagione politica nota come «Seconda Repubblica»?

Ciò che si propone è, dunque, di istituire una Commissione parlamentare d'inchiesta che, in tempi brevi, esamini quelle vicende da questa differente prospettiva, evidenziandone quegli elementi di natura sociologica e politica che hanno contribuito, nel giro di pochi anni, a cambiare il volto del nostro Paese.

Si precisa, infine, che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e durata)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle conseguenze politiche dell'inchiesta giudiziaria nota come «Mani pulite» e sull'evoluzione del sistema politico italiano negli anni successivi, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione e comunque entro la fine della XVII legislatura.

3. La Commissione presenta alle Camere una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti della Commissione dichiarano alla presidenza della Camera di appartenenza di avere ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari oggetto dell'inchiesta.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei com-

ponenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

(Competenze)

1. La Commissione ha il compito di verificare gli effetti diretti e indiretti dell'inchiesta nota come «Mani pulite» sull'evoluzione del sistema politico italiano e, in particolare, sul declino elettorale di tutti principali partiti politici della cosiddetta «Prima Repubblica».

Art. 4.

(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si appli-

cano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari d'inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

5. La Commissione non può adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta, di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun

componente può proporre modifiche al regolamento.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie. Il presidente effettua le designazioni sentita la Commissione.

4. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 30.000 euro e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

